



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

**SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA'
SOSTENIBILE E PATRIMONIO**

* * *

**ACCORDO QUADRO CON DUE OPERATORI ECONOMICI
PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA PER INTERVENTI SULLA
RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
ART. 54 DEL D.Lgs. 50/2016**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- PARTE AMMINISTRATIVA -**

Per la Parte Amministrativa di competenza:

Dirigente del Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti:
Dott. Stefano Tagliavini

AP Contenzioso e Atti Amministrativi Lavori Pubblici: Dott. Alessandro Merlo

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Valerio Bussei

CAPO 1 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI.....	3
ART. 1 – OGGETTO DELL’ APPALTO	3
ART. 2 - SCELTA DEI CONTRAENTI.....	5
ART. 3 – DURATA E AMMONTARE DELL’ ACCORDO QUADRO.....	6
ART. 4 – DENOMINAZIONE IN VALUTA.....	6
ART. 5 – TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI SERVIZI	6
ART. 6 – REQUISITI E STRUTTURA DELL’ AFFIDATARIO.....	6
ART. 7 –SOGGETTI AMMESSI	8
ART. 8 – FUNZIONI COMPITI E RESPONSABILITA’ DEL RUP	8
ART. 9 – DIREZIONE DEL’ ESECUZIONE	9
ART. 10 – FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DELL’ ESECUZIONE.....	9
CAPO 2 – GARA D’ APPALTO	10
ART. 11– METODO DI GARA.....	10
ART. 12 – DIFESA AMBIENTALE.....	10
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
ART. 14 – PROTOCOLLO D’ INTESA CONTRO IL LAVORO NERO.....	10
ART. 15 – NORME DI GARA.....	10
ART. 16 – AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI.....	10
ART. 17 – DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	10
ART. 18 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	13
ART. 19 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO D’ APPALTO.....	13
CAPO 3 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	14
ART. 20 – CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	14
ART. 21 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	14
ART. 22 – SUBAPPALTO.....	14
ART. 23 – PENALI	14
ART. 24 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’ APPALTATORE.....	15
ART. 25 – SOSPENSIONE	15
CAPO 4 – CONTABILITA’ DEI SERVIZI	16
ART. 26 – CONTABILITA’ E PAGAMENTI	16
ART. 27 – ANTICIPAZIONE	16
ART. 28 – ECCEZIONI DELL’ APPALTATORE.....	17
CAPO 5 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	18
ART. 29 – NORME DI SICUREZZA GENERALI	18
ART. 30 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	18
CAPO 6 – ULTIMAZIONE DEI SERVIZI E REGOLARE ESECUZIONE.....	19
ART. 31 – TERMINI PER L’ ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	19
ART. 32 – SVINCOLO DELLA CAUZIONE.....	19
CAPO 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	20
ART. 33 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	20
ART. 34 – RESPONSABILITA’ DELL’ APPALTATORE.....	20
ART. 35 – CONTROVERSIE	20
ART. 36 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	20
ART. 37 – RECESSO	20
ART. 38 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO	20

CAPO 1 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA funzionali agli interventi da realizzarsi, nell'ambito di accordo quadro con due operatori economici, sulle infrastrutture della rete viaria provinciale, come riportato a titolo indicativo e non esaustivo nel seguente elenco:

- Attività preliminari alla progettazione:

- Studi di fattibilità;
- Sopralluoghi preliminari alla progettazione;
- Rilievi;
- Predisposizione piano delle indagini.

- Progettazione preliminare (art. 14 d.P.R. 207/10):

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di prefattibilità ambientale;
- d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
- e) planimetria generale e elaborati grafici;
- f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
- g) calcolo sommario della spesa;
- h) quadro economico di progetto;
- i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

- Progettazione definitiva (art. 24 d.P.R. 207/10):

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) relazione geotecnica;
- d) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- e) rilievi dei manufatti;
- f) elaborati grafici;
- g) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- h) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
- i) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- l) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- m) piano particellare di esproprio;
- n) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- o) computo metrico estimativo;
- p) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- q) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

- Progettazione esecutiva (art. 33 d.P.R. 207/10):

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- m) piano particellare di esproprio.

- Esecuzione dei lavori:

- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
- Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- Ufficio della direzione lavori;
- Contabilità dei lavori a misura e a corpo;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione (D. Lgs. 81/2008);
- Supporto al RUP.

- Collaudo dei lavori (art. 215 e ss. d.P.R. 207/10):

- Collaudo tecnico – amministrativo;
- Collaudo statico.

- Prestazioni di competenza del geologo:

- Redazione del piano delle indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio;
- Studio geologico e sismico;
- Eventuale approfondimento di 3° livello, se necessario.

Il presente Capitolato Speciale detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro medesimo, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto con gli aggiudicatari e quella relativa alle condizioni e alle modalità di stipula dei contratti di Appalto specifici per l'affidamento dei singoli interventi.

Trattandosi di servizi da eseguire secondo le necessità che si evidenziano durante il periodo dell'appalto quindi non esattamente preventivabili, si applica la formula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, di seguito Codice, mediante procedura aperta come definito dall'art. 60 del medesimo D.Lgs. concluso con due operatori economici.

Viene quindi pattuita una prestazione con riferimento ad un ammontare complessivo di fondi disponibili da spendere con riferimento ad un elenco prezzi posto a base di gara, sulla base di ordinativi effettuati secondo necessità.

Le prestazioni oggetto di appalto, consistenti in esecuzione di servizi tecnici di architettura e ingegneria, **saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi desunti dall'applicazione del Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del codice" (in seguito: D.M. 17/06/2016), depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel presente capitolato speciale e nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.**

Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione che si riserva, a proprio insindacabile giudizio, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro:

- Di incrementare o limitare la consistenza di ciascun singolo affidamento;
- Di aggiungere o variare, fermo restando l'importo dell'affidamento, le prestazioni, anche se in questa fase non indicate, che siano ritenute necessarie per il buon esito delle attività oggetto di affidamento;
- Di affidare altre analoghe prestazioni, in base alle nuove esigenze che dovessero sorgere.

Finalità e contenuti specifici dei singoli affidamenti sono riportati nei rispettivi Documenti preliminari alla Progettazione redatti dal RUP o nella documentazione progettuale immediatamente precedente, sulla scorta del quadro esigenziale predisposto dalla Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del Codice. Nel caso di solo affidamento, della fase realizzativa (direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) i contenuti della prestazione sono quelli individuati nel progetto esecutivo posto a base di gara.

L'amministrazione, previa istruttoria del RUP, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23, comma 4 del Codice riguardo alla possibilità di omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione.

In caso di affidamento disgiunto delle varie fasi progettuali od esecutive, l'OE affidatario del servizio, ai sensi dell'art. 23 co. 12 del Codice, deve esplicitamente accettare l'attività progettuale svolta in precedenza da altro Operatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.26, comma 3-bis del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., si attesta che i costi per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a € 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Art. 2 – Scelta dei contraenti

L'Accordo Quadro è concluso con due operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del Codice. Per la scelta dell'operatore economico (OE) cui affidare la prestazione si procede come segue:

- all'OE primo in graduatoria vengono garantite singole prestazioni non inferiori al 55% dell'importo a base d'asta dell'Accordo;
- all'OE secondo in graduatoria vengono garantite singole prestazioni non inferiori al 35% dell'importo a base d'asta dell'Accordo;

Le disposizioni sopra indicate sono attuate qualora l'Accordo Quadro venga portato a compimento, utilizzando l'intero importo a base d'asta. In caso contrario la stazione appaltante potrà discostarsene, perseguendo tuttavia l'obiettivo di affidare le singole prestazioni, secondo un ordine decrescente di importo, dal primo al secondo in graduatoria.

La mancata osservanza dell'ordine di cui al comma 2, trattandosi di mero orientamento, non comporta per gli OE nessuna richiesta di risarcimento dei danni.

Art. 3 – Durata e Ammontare dell'accordo quadro

- L'Accordo Quadro avrà una durata pari a 2 anni, decorrenti dalla data di comunicazione della aggiudicazione definitiva non efficace, e comunque fino all'esaurimento dell'importo a base di gara, in quest'ultimo caso anche se per una durata inferiore ai 2 anni.

La Provincia può rinnovare l'Accordo Quadro alle stesse condizioni economiche per ulteriori 2 anni, tenuto conto che la durata del rinnovo non può superare quella del contratto iniziale.

- Il Quadro economico dell'Accordo Quadro ammonta € 380.000,00 lordi. In caso di rinnovo il quadro economico verrà rimodulato.
- L'importo indicato nel bando di gara si intende remunerativo per tutti i servizi, oneri ed obblighi contrattuali previsti e comprende IVA e cassa previdenziale ove dovuta, costi della sicurezza, imposte e tasse, senza possibilità di variazione anche a fronte di modifiche che potranno subire le classi e le categorie delle opere o il loro valore. Nei prezzi desunti dall'applicazione della tariffa secondo il DM 17/06/2016 s'intendono sempre comprese e compensate le spese principali ed accessorie, i consumi, i trasporti e tutto ciò che è necessario per eseguire il servizio nel modo prescritto.

All'aggiudicatario verrà riconosciuta la quota spettante dall'applicazione della tariffa di cui all'art. 1 ai servizi effettivamente realizzati ribassata dell'offerta in sede di aggiudicazione.

Art. 4 – Denominazione in valuta

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta sono in **Euro**.

Art. 5 – Termini per l'ultimazione dei servizi

1. I termini di ultimazione dei servizi saranno stabiliti con ogni lettera di affidamento dei servizi inviata e/o con ogni ordinativo inviato.
2. Nel calcolo del tempo utile per l'ultimazione dei servizi-si terrà conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie condizioni stagionali;
3. Qualora l'operatore economico non fosse in grado di eseguire i servizi a lui affidati nei termini prescritti, è riconosciuta fin d'ora all'Amministrazione committente la facoltà di affidare ad altro operatore i servizi tecnici oggetto del contratto e del presente Capitolato, senza che per questo il tecnico affidatario possa rivendicare eventuali indennizzi o risarcimento danni.

Art. 6 – Requisiti e struttura dell'affidatario

L'Affidatario dovrà mantenere i requisiti previsti nel presente Capitolato Speciale integrati da quelli indicati nell'offerta tecnica per tutta la durata dell'Accordo Quadro, pena la risoluzione dello stesso.

Resta inteso che la Provincia di Reggio Emilia intende avvalersi non solo dei singoli servizi, ma anche della capacità organizzativa e gestionale dell'Affidatario, lasciando alla esperienza e professionalità di quest'ultimo il compito di utilizzare la tecnica più idonea a garantire l'esecuzione degli incarichi affidati con la massima efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme vigenti.

L'Affidatario dovrà disporre di una struttura organizzativa dedicata alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, completa di maestranze, professionalità e mezzi d'opera adeguati all'esecuzione delle prestazioni, e dovrà operare a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo Quadro ed essere disponibile per tutta la durata dello stesso. Tale struttura dovrà essere in grado anche di soddisfare lo svolgimento contemporaneo di prestazioni tra loro non affidabili al medesimo professionista per incompatibilità dei ruoli o per i limiti individuati dal presente Capitolato Speciale.

- Requisiti di capacità economico-finanziaria

Oltre ad essere ciascuno abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Albo/Ordine professionale, i partecipanti alla gara dovranno possedere gli ulteriori requisiti di cui all'art. 83 comma 1 e 6 del D.Lgs. 50/2016, nonché al §2.2.2.1 e 2.2.2.2 delle Linee Guida n. 1 di attuazione del Codice dei Contratti recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" di seguito riportati:

- copertura assicurativa annua contro i rischi professionali per un importo pari a 95.000,00 di euro a comprova della capacità economico finanziaria, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a);
- Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili (2018-2022) antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo pari a € 320.000,00 ovvero pari al doppio dell'importo a base di gara. Tale requisito è richiesto al fine di selezionare operatori economici dalle indubbe capacità economico finanziarie, necessarie per procedere all'espletamento dei servizi tecnici richiesti con la presente procedura.

- Requisiti di capacità tecnica-professionale

a) Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo è almeno pari all'importo stimato dei lavori riportato nella seguente tabella.

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE	importo minimo richiesto
	Codice	
STRUTTURE	S.01, S.03, S.04	250.000,00
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.01, V.02	650.000,00
IMPIANTI	IA.03, IA.04	50.00,00

b) Un elenco di servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore stimato degli interventi di riferimento del presente Accordo Quadro, tenuto conto dell'esperienza maturata:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE	Importo minimo lavori richiesto complessivamente per i "servizi di punta"
	Codice	
STRUTTURE	S.01, S.03, S.04	€ 100.000,00
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.01, V.02	€ 260.000,00
IMPIANTI	IA.03, IA.04	€ 20.000,00

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio, purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella categoria e relativi ID (corrispondente cioè agli importi indicati nella precedente tabella)

Art. 7 – Soggetti ammessi

Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti espressamente indicati all'art. 46 co. 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice.

Ai sensi dell'art. 24 co. 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, l'incarico oggetto del presente affidamento, dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e indicazione del rapporto giuridico con il concorrente.

I liberi professionisti singoli o associati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del DM del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263.

Le società di professionisti e le società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti previsti, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 del DM di cui al precedente punto.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto succitato per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto medesimo devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

In caso di partecipazione in forma plurima (RTP/ConSORZI ordinari) trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o

collaboratore. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti in cui figure la presenza del medesimo soggetto.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

Ai sensi dell' art. 42, comma 4, del Codice e fermo restando quanto previsto dall'art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:

- a. all'aggiudicatario è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore dei lavori oggetto di direzione e coordinamento in fase di esecuzione;
- b. l'aggiudicatario, una volta conosciuta l'identità dell'esecutore dei lavori deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere;

Art. 8 – Funzioni, compiti e responsabilità del R.U.P.

Il Responsabile Unico del procedimento è individuato ai sensi dell'art. 31 del Codice.

Al R.U.P. spettano tutte le funzioni previste dall'ordinamento vigente, tra cui il Codice sopra richiamato e le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I del DPR n. 207/2010.

Al RUP spetta inoltre la verifica di congruità dell'offerta ai sensi della Linea Guida ANAC n. 3/2016.

Art. 9 – Direzione dell'esecuzione

L'incarico di Direttore dell'Esecuzione è ricoperto dal RUP.

Art. 10 – Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dell'esecuzione.

I compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione sono definiti dagli artt. da 16 a 26 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei servizi e del direttore dell'esecuzione".

CAPO 2 – GARA D’APPALTO

Art. 11 – Metodo di gara

Con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti.

Tabelle dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell’offerta tecnica

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	
A	Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra gli interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI della Linea Guida ANAC n. 1 e dal DM tariffe	25	A.1	Analogia dell’oggetto dei servizi proposti con quello a base di gara	15	
			A.2	Curricula dei soggetti individuati per l’assunzione degli incarichi con particolare riferimento ai servizi eseguiti per attività analoghe	10	
B	Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico	50	B.1	Metodologia, principi e criteri organizzativi nello svolgimento delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, illustrato con riferimento ad un intervento, tra quelli eseguiti dall’OE, ritenuto significativo e rappresentativo in correlazione al bando	15	
			B.2	Modalità di espletamento della attività di direzione lavori e gestione della sicurezza, anche con riferimento alla necessità di garantire adeguata presenza in cantiere, illustrato con riferimento ad un intervento tra	15	

	quelli eseguiti dall'OE, ritenuto significativo e rappresentativo in correlazione al bando		
B.3	Composizione del gruppo di lavoro	8	
B.4	Approccio progettuale orientato all'applicazione di criteri ambientali	6	
B.5	Metodologia di coordinamento e informazione nei confronti della Stazione Appaltante, del RUP e degli altri soggetti pubblici giuridicamente coinvolti	4	
B.6	Chiarezza dell'esposizione	2	
TOTALE		75	75

Art. 12 – Difesa ambientale

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei servizi, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016); il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali. L'Appaltatore potrà in ogni momento chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

Art. 14- Protocollo di Intesa al fine di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata

Si applica l'Addendum al Protocollo di cui all'oggetto sottoscritto in data 28 marzo 2023.

Art. 14 bis – Protocollo d'intesa contro il lavoro nero

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi relativi all'applicazione del Protocollo d'Intesa contro il Lavoro Nero approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 300 del 3/10/2006, esecutiva ai sensi di legge, che costituisce parte integrante del presente Capitolato:

L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 dell'11/02/2014. A tal fine si da atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento al seguente

indirizzo:<http://www.provincia.re.it/page.aspIDCategoria=703&IDSezione=26591&ID=529565>.

L'Appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

Art. 15 – Norme di gara

Si rimanda al Disciplinare di Gara.

Art. 16 – Aggiudicazione dei servizi

La proposta di aggiudicazione, formulata dal Responsabile del Procedimento, non sostituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Art. 17 – Documenti da presentare per la stipula del contratto

L'aggiudicazione **definitiva efficace**, disposta, ai sensi della normativa vigente in materia, dal Dirigente competente, viene comunicata all'aggiudicatario con la trasmissione via posta elettronica certificata, appositamente autorizzata dai partecipanti come unica forma di comunicazione. Unitamente a tale comunicazione, viene presentata la richiesta dei documenti da presentare, entro un termine non superiore a 20 giorni, per la stipula del contratto. Si riportano di seguito i documenti da presentare:

- a) cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali secondo quanto riportato nella vigente normativa sui servizi pubblici.

La cauzione definitiva deve avere validità per tutta la durata dell'accordo quadro.

La cauzione deve essere prestata:

- a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Si applica l'art. 103 del Codice.

La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La Provincia ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Provincia può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev'essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Nel testo della garanzia fideiussoria deve essere espressamente indicato che la stessa garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora per l'aggiudicatario ricorra una delle fattispecie di cui all'art. 103, comma 1, del Codice, l'importo delle cauzioni è ridotto secondo quanto indicato all'art. 93, comma 7 del Codice stesso.

b) n. 1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/20, dove l'Impresa dichiara l'ottemperanza alle norme di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

c) Una polizza assicurativa di copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO per i rischi inerenti la propria attività) con un massimale unico di € 2.000.000,00. Le garanzie e i massimali per le coperture R.C.T. – O possono essere proposti con polizze a secondo del rischio nel caso che l'impresa appaltatrice sia in possesso di polizza di responsabilità civile, fermo restando le condizioni normative e massimali in aumento richiesti dal presente capitolato e il divieto del diritto di rivalsa nei confronti della Provincia.

Le polizze di cui al presente punto devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e deve cessare solo alla fine della durata dell'accordo quadro e/o all'esaurimento delle risorse a disposizione. La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati

dalle imprese mandanti. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:

- la polizza di cui al presente articolo è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP.(D.M.123/04) e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
- la copertura è garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell'Impresa;
- la Compagnia assicurativa non può esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro.

L'Appaltatore trasmette alla Provincia la polizza in parola prima della stipula del contratto, o comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei servizi, in caso di consegna dei servizi in via d'urgenza.

Gli importi dei danni non coperti a seguito dell'inserimento di franchigie o massimali rimangono a carico dell'Appaltatore. Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento.

FRANCHIGIE:

1.1 Per sinistro: Massimo di Euro 5.000,00;

Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:

la presente polizza è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP (D.M123/04). e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'**Autorità Nazionale Anticorruzione** e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata, oltre che nel contratto di mandato collettivo con rappresentanza in caso di ATI, in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro di cui al presente capitolato e la Provincia potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata **comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia. Controllo**

degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali - Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 18 – Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice. Il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

Le spese di bollo e di registro sono a carico dell'appaltatore.

Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, l'impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo. L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei servizi in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi ordinati dal direttore dei servizi ivi compresi quelle per opere provvisoriale.

Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 19 – Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto

Fanno parte del contratto d'appalto:

- a) il presente Capitolato speciale d'appalto;
- b) la relazione descrittiva
- d) le polizze di garanzia.

Concorre agli oneri per il bollo solo il Capitolato speciale d'Appalto.

CAPO 3 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 20 – Consegna, inizio ed esecuzione del servizio

Il RUP comunica all'Appaltatore l'avvio dell'esecuzione dei singoli servizi facenti parte dell'accordo quadro, redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura dell'intervento, un ordine di servizio, nel quale sono indicati:

- a) le singole prestazioni richieste in relazione allo specifico intervento;
- b) la tempistica di esecuzione del servizio;
- c) la modalità di consegna degli elaborati, se del caso.

Art. 21 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

L'esecuzione della prestazione deve essere ultimata entro il termine indicato all'art. 4 del presente Capitolato. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'esecuzione o della ritardata ultimazione:

- a) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 22 – Subappalto

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice, di seguito indicate: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Gli aggiudicatari, a dimostrazione del pagamento dei sub appaltatori devono fornire alla stazione appaltate entro dieci dal pagamento la fattura quietanziata, che va consegnata al Responsabile Unico del Procedimento. Per la ritardata consegna, dopo il decimo giorno si applica, per ciascun giorno di ritardo la penale del 0,5 per mille fino al ventesimo giorno, e all'1 per mille dal ventunesimo al trentesimo giorno. Per l'incasso delle penali si applica l'ultimo capoverso dell'articolo successivo.

Art. 23 – Penali

- α) Nel caso in cui l'aggiudicatario non consegni la documentazione indicata per la stipula del contratto, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, potrà essere applicata una penale giornaliera dello 0,3% sull'importo di aggiudicazione;
- β) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione del singolo servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione o per le scadenze inderogabili fissate nell'ordine di servizio, viene applicata una penale pari all' 1,0% *dell'ammontare netto dell'importo di affidamento* da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

- χ) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna delle relazioni della Direzione Lavori come concordato in fase di singolo contratto, dello 0,3‰ sull'importo di aggiudicazione;
- δ) Nel caso in cui vengano accertate violazioni relative al Protocollo d'intesa contro il lavoro nero di cui al presente Capitolato :
- lettera c): 1,0‰ *sull'ammontare netto dell'importo di affidamento e/o dell'ordinativo*;
- lettera e): 1,0‰ *sull'ammontare netto dell'importo di affidamento e/o dell'ordinativo*, per ogni lavoratore sprovvisto;
- lettera f): 1,0‰ *sull'ammontare netto dell'importo di affidamento e/o dell'ordinativo*, in relazione o al numero complessivo degli addetti occupati dalla singola impresa sul cantiere o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato dall'impresa sul cantiere.

Qualora l'ammontare delle penali applicate superi il 10% dell'importo netto del contratto si procederà alla risoluzione del medesimo.

Per l'incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Art. 24 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri generali indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi finalizzati alla fedele esecuzione del servizio e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal RUP, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino conformi a quanto richiesto, richiedendo al RUP tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dall'ordine di servizio impartito. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.

Art. 25 – Sospensione

Il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 107 del Codice.

CAPO 4 – CONTABILITA' DEI SERVIZI

Art. 26 – Contabilità e pagamenti

Ai fini del pagamento, le prestazioni sono valutate secondo quanto riportato nell'Art. 1 e sono remunerative di tutto quanto necessario per l'effettuazione del servizio a perfetta regola d'arte, intendendosi nello stesso prezzo a corpo compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo.

Le specifiche modalità di pagamento, con riferimento all'ammontare e alla cadenza temporale di acconti e saldo, verranno definite con i singoli contratti di affidamento, anche tenendo conto dell'importo totale della prestazione, della tipologia, dell'andamento dello svolgimento della stessa in relazione all'andamento dell'esecuzione dei lavori;

- per tutti gli incarichi è previsto un acconto ad avvenuta stipulazione del contratto, con le modalità più avanti descritte all'art. 26;
- per gli incarichi di progettazione il saldo dell'importo complessivo avverrà alla formale approvazione (previa verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice) della relativa fase progettuale.;
- per gli incarichi di controllo sull'esecuzione gli acconti determinati proporzionalmente ad ogni SAL e saldo al collaudo provvisorio dell'opera realizzata. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel CA e nel presente CS.

I pagamenti sono effettuati, per ogni ordine di servizio, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura nella quale sono indicate le prestazioni effettuate, e solo in assenza di formale contestazione sulla correttezza del servizio eseguito, dopo le necessarie verifiche da parte del RUP in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato.

All'esaurimento dell'importo contrattuale o alla scadenza temporale dell'accordo quadro il RUP emetterà il certificato di ultimazione delle prestazioni anche ai fini dello svincolo della garanzia di cui all'art. 15.

L'appaltatore potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice.

Per gli importi corrisposti direttamente ai sub appaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o servizi si applica l'art. 105, comma 13 del Codice.

Art. 27 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'**articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016**, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al **20% (per cento)** dell'importo del singolo affidamento, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo e in riferimento a ciascun affidamento/ordinativo che verrà effettuato nell'arco della durata dell'Accordo Quadro, entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei servizi di ciascun affidamento accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei servizi;
 - b) l'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei servizi, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
3. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei servizi non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 **in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4**, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 28 – Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal RUP, siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

CAPO 5 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 29 – Norme di sicurezza generali

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 30 – Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad ogni norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare alle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché alle disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nei cantieri.

L'Appaltatore provvede altresì:

- a far osservare a tutti i propri dipendenti, subappaltatori e fornitori tutte le norme e le disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e utilizzino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare durante l'espletamento del servizio;
- ad informare immediatamente la Provincia, in caso di infortunio, incidente od altro sinistro e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

La Provincia, tramite il proprio personale, si riserva ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

CAPO 6 – ULTIMAZIONE DEI SERVIZI E REGOLARE ESECUZIONE

Art. 31 – Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

Per l'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio si applica la disciplina di cui alla parte II, titolo X, del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 32 – Svincolo della cauzione

Alla data della verifica di conformità si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Operatore economico a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Capo 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 33 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

In caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del Codice.

Art. 34 - Responsabilita' dell'appaltatore

E' obbligo dell'appaltatore l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora debbano verificarsi danni alle persone o alle cose, imputabili a negligenza nell'esecuzione delle prestazioni, l'appaltatore tiene indenne la Provincia ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvede al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

Art. 35 - Controversie

Per le controversie tra la Provincia e l'appaltatore è competente il Foro di Reggio Emilia; per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale si rinvia alla parte VI, titolo I, capo II del Codice.

Art. 36 – Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all'art. 108 del Codice.

Art. 37 – Recesso

La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo la disciplina dell'art. 109 del Codice.

Art. 38 -- Disposizioni finali e rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato troveranno applicazione le disposizioni contenute nella legge 108/2021, nella legge 120/2020 nel D.P.R. 207/2010, **per le parti non abrogate** e le ulteriori norme disciplinanti i contratti pubblici.